

	REGOLE DI COMPILAZIONE Misura attrazione e sostegno della propensione agli investimenti – Bando A	Pag. 1 di 6
---	---	---

▽ Regole comuni a tutti i bandi

Regole di compilazione

1. Accedere alla sezione *Anagrafica Ente/Impresa*:
 - dalla videata *Indice*, tramite pressione del link "Vai alla compilazione dell'anagrafica dell'ente/impresa", o
 - da qualunque punto dell'applicativo, tramite selezione della cartella *Anagrafica Ente/Impresa* nel menu orizzontale.
2. Compilare la pagina *Beneficiario*. Al salvataggio, il sistema abiliterà le altre videate dell'applicativo.
3. Compilare tutte le videate previste nelle sezioni:
 - *Anagrafica Ente/Impresa*
 - *Dati Ente/Impresa*
 - *Progetto - Iniziativa*
 - *Allegati e Dichiarazioni*
 - *Regole di compilazione*.

Nota: nella sezione *Progetto/Iniziativa* è necessario compilare la videata *Informazioni sul Progetto* per abilitare le altre videate della sezione.

4. Dalla videata *Indice*:
 - verificare di aver inserito tutte le informazioni richieste tramite pressione del pulsante "Verifica";
 - stampare la domanda in bozza tramite pressione del pulsante "Stampa" e verificarne i contenuti;
 - concludere la domanda tramite pressione del pulsante "Concludi". Il pulsante verrà abilitato solo se la verifica non ha riscontrato errori bloccanti. La domanda verrà a questo punto conclusa e non sarà possibile modificarla;
 - premere nuovamente il pulsante "Stampa" per ottenere il documento definitivo in formato pdf.

Il documento deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (o dal Soggetto delegato, se presente) ed inviato tramite l'applicativo utilizzando l'apposita funzione di Upload presente sulla videata Home.

L'unico formato consentito per apporre la firma digitale è **CaDes (.p7m)**.

N.B. È di fondamentale importanza non aprire il file prima di applicare la firma digitale, in modo da non cambiare le caratteristiche del file scaricato dal sistema.
5. Dalla videata *Home*:
 - premendo l'icona "Autore", si visualizzano le informazioni relative alla compilazione e invio della domanda
 - selezionare l'icona "Upload", che apre la videata *Gestione della domanda firmata*.
6. Dalla videata *Gestione della domanda firmata*:
 - premere il pulsante "Aggiungi documento firmato";
 - premere il pulsante "Sfoglia" per selezionare il file della domanda firmato da caricare nel sistema;
 - premere il pulsante "Invia" per completare l'upload del file della domanda firmato ed inviarlo telematicamente.

ATTENZIONE: Solo dopo l'Upload del file firmato digitalmente la domanda risulta INVIATA.

Per informazioni più dettagliate consultare il manuale utente alla pagina [Documentazione](#).

	REGOLE DI COMPILAZIONE Misura attrazione e sostegno della propensione agli investimenti – Bando A	Pag. 2 di 6
---	--	---

▽ Regole di compilazione specifiche per il bando

Sezione Anagrafica Ente/Impresa

- **Legale Rappresentante**

Nel caso in cui il legale rappresentante precompilato non risultasse corretto, premere Inserisci Nuovo e procedere con il caricamento dei dati.

- **Soggetto delegato**

Qualora durante il caricamento della domanda sia indicato un soggetto delegato con poteri di firma, in sostituzione del legale rappresentante, all'interno della domanda dovranno già essere inseriti i dati anagrafici del soggetto delegato.

- **Titolari effettivi**

Sulla base dell'art 3, co. 6, della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015¹, il «**titolare effettivo**» è la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività, con riferimento alle casistiche e ivi descritte² e a quelle successivamente definite a livello nazionale³ con riferimento sia ai soggetti privati, sia ai soggetti pubblici.

I dati comunicati in domanda relativi al/i titolare/i effettivo/i vengono trattati ai sensi del "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)".

¹ La Direttiva (UE) 2015/849 è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che ha modificato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 rappresenta, pertanto, il principale riferimento normativo nazionale in materia.

²

a) In caso di società:

- i. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi [...] Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- ii. se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto.

b) In caso di trust:

- i. il costituente;
- ii. il o i «trustee»;
- iii. il guardiano, se esiste;
- iv. i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;
- v. qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

c) In caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust, la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b).

³ Nel caso di persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, l'art. 20 comma 4 del D.lgs 231/2007 stabilisce che sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

	REGOLE DI COMPILAZIONE Misura attrazione e sostegno della propensione agli investimenti – Bando A	Pag. 3 di 6
---	--	---

L'Amministrazione utilizzerà i dati relativi al/ai il/i titolare/i effettivo/i al fine di verificare la presenza di situazioni anche potenziali di **conflitto di interesse**⁴ in ragione di rapporti di natura lavorativa/professionale, personale o finanziaria fra il/i titolare/i effettivo/i dichiarato/i e il personale interno o esterno che svolge un ruolo significativo nella procedura di selezione, nella gestione e nel controllo dell'intervento finanziato. Si riportano di seguito i **criteri per l'individuazione dei titolari effettivi**, precisando che, nel caso di soggetti pubblici, si applica il n.3 Criterio residuale:

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

In tema di individuazione del titolare effettivo è necessario fare riferimento al d.lgs n. 231/2007 (art.2 Allegato tecnico) e al d.lgs. n.125 del 2019.

Comunemente, vengono applicati **3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo**:

1. **Criterio dell'assetto prioritario**: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non persona fisica, è necessario risalire la catena prioritaria fino a trovare il titolare effettivo;
2. **Criterio del controllo**: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita/no maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è utilizzabile nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);
3. **Criterio residuale**: questo criterio stabilisce che, se non è stato individuato il titolare effettivo utilizzando i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della persona giuridica.

Sezione Dati Ente/Impresa

- **Risorse umane**
Per U.L.A. si intendono unità lavorative alla data di presentazione della domanda espresse in termini annui (ad es. part-time 50% = 0,5 ULA; tempo determinato 6 mesi = 0,5 ULA, ecc...) e riferite ai 12 mesi precedenti
- **Dimensioni dell'impresa**
Per imprese a media capitalizzazione si intendono entità che contano un massimo di 3 000 dipendenti e che non sono PMI. Sono incluse in questa dicitura, sia le piccole imprese a media capitalizzazione che le imprese a media capitalizzazione.

Sezione Progetto

- **Informazioni sul progetto**
Scegliere una sola tipologia di Dettaglio intervento.
- **Sintesi del progetto/iniziativa**
Massimo 1.300 caratteri.
- **Durata progetto**
Sono ammessi progetti della durata massima di 30 mesi.

⁴ La situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un pubblico funzionario che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati - di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa – in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto.

	REGOLE DI COMPILAZIONE Misura attrazione e sostegno della propensione agli investimenti – Bando A	Pag. 4 di 6
---	--	---

- **Sedi**

Se il progetto riguarda più unità produttive, alcune delle quali collocate in area 107.3.c ed altre collocate fuori da tale area, è necessario presentare due domande distinte, rispettivamente una per le unità produttive in aree 107.3.c ed una per le altre unità.

Qualora la sede non sia ancora attiva in Piemonte, oltre a spuntare l'apposita casella, risulta in ogni caso necessario fornire l'indirizzo previsto per l'apertura della suddetta sede. Non risultano per contro obbligatorie i riferimenti telefonici e PEC.

In caso attivazione di nuova sede a seguito di acquisto di terreno o edificio esistente si ricorda che gli stessi devono essere situati in un'area a destinazione produttiva, da comprovare con specifica visura catastale da allegare alla domanda.

Per ogni sede amministrativa/intervento o intervento è necessario compilare il campo "Destinazione d'uso urbanistico del sito oggetto di intervento", anche se l'unità produttiva non è ancora stata attivata in Piemonte

- **Spese**

Si ricordano qui di seguito le specifiche inerenti come da paragrafo 2.10 del Bando:

01. Spese per acquisto di macchinari e attrezzature o per forniture di componenti: l'acquisto di veicoli (ad esclusione della categoria M1) puliti o a zero emissioni, di colonnine elettriche di ricarica, e l'acquisto di impianti fotovoltaici sono ammissibili nel limite massimo del 20% del costo totale del progetto.

02. Spese per installazione e posa in opera degli impianti: nel limite del 20% delle spese di cui al punto 1).

03. Spese per diritti di proprietà intellettuale: nel limite del 10% del costo totale del progetto.

04. Spese per progettazione e sviluppo: nel limite del 20% del costo totale del progetto.

05. Spese per acquisto di terreni: nel limite del 15% del costo totale del progetto.

06. Spese per acquisto di edifici esistenti.

07. Spese per opere edili di costruzione.

La somma delle spese:

- "05. Spese per acquisto di terreni con destinazione industriale, che includono fabbricati",
- "06. Spese per acquisto di edifici esistenti",
- "07. Spese per opere edili di costruzione"

non deve superare il 50% del costo totale del progetto.

Importo MINIMO del totale delle spese:

- €150.000,00 per tipologia di beneficiario Micro Impresa;
- € 150.000,00 per tipologia di beneficiario Piccola Impresa;
- € 300.000,00 per tipologia di beneficiario Media Impresa;
- € 750.000,00 per tipologia di beneficiario Impresa a media capitalizzazione (fino a 3000 ULA).

- **Agevolazione Richiesta**

- Tipologie di aiuto

Scelta obbligatoria ed escludente.

Aiuto in De Minimis (Reg. (UE) n. 2831/2023) è selezionabile solamente per l'Impresa a media capitalizzazione (fino a 3000 ULA) al di fuori delle aree 107.3.c. Si veda il paragrafo 2.12.4 del bando.

- Dettaglio di aiuto

Scelta obbligatoria ed escludente.

- Forme di agevolazione

Nel caso di PMI, l'impresa ha diritto a richiedere sia il Finanziamento agevolato sia il Contributo.

	REGOLE DI COMPILAZIONE Misura attrazione e sostegno della propensione agli investimenti – Bando A	Pag. 5 di 6
---	--	---

Nel caso di Impresa a media capitalizzazione, l'impresa ha diritto a richiedere esclusivamente il Finanziamento agevolato.

Per "Finanziamento agevolato" si intende l'intero finanziamento (quota a tasso zero con risorse FESR + quota banca).

- **Indicatori**

Gli **indicatori di output** sono precompilati dal sistema in base: i) alla dimensione d'impresa dichiarata in fase di compilazione della domanda; ii) all'agevolazione prevista ai sensi dei paragrafi 1.3 e 2.12.1 del Bando.

L'indicatore "RCO02 - Imprese sostenute mediante sovvenzioni" sarà valorizzata ad 0 se la tipologia di beneficiario è "Impresa a media capitalizzazione (fino a 3000 ULA)".

In corrispondenza dell'**indicatore RCR02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico, di cui strumenti finanziari** è necessario indicare un importo pari al 30% di quanto indicato al par. D.1.

Sezione Dichiarazioni e allegati

- **Videata Allegati**

Nella sezione dovranno essere indicati i documenti che saranno uploadati direttamente in procedura. E' possibile allegare uno o più allegati. Il singolo allegato non deve superare i 10 megabyte. La documentazione da allegare è la seguente:

- o 1) Relazione tecnico – economica (allegato 6 del bando)

Obbligatorio

- o 2) Preventivi (attestanti almeno il 70% dell'investimento), ivi inclusi tutti gli eventuali preventivi riferiti a veicoli puliti o a zero emissioni

Obbligatorio

- o 3) Delibera bancaria

Obbligatorio

- o 4) Delega del Legale rappresentante al sostituto delegato alla firma della domanda e documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante

Obbligatorio solo nel caso in cui sia presente un soggetto delegato

- o 5) Visura catastale e apposita planimetria attestante la destinazione d'uso produttiva logistica

Obbligatorio

- o 6) Rispetto del principio del DNSH (Allegato 7 o allegato 8 del bando)

Obbligatorio

- o 7) Documentazione fotografica ante intervento e planimetrie ante e post intervento, nel caso di ampliamento di uno stabilimento esistente

Obbligatorio se si seleziona la declaratoria "3. che l'intervento, come previsto al par. 2.1 lettera c, riguarda l'ampliamento della capacità di un'unità locale;"

- o 8) Documentazione attestante le eventuali premialità dichiarate

- **Videata Dichiarazioni**

Nella sezione delle dichiarazioni, qualora l'impresa non sia soggetta all'obbligo di assicurazione da danni catastrofali, il campo relativo al numero di polizza deve essere compilato inserendo il valore "0".

I formati ammessi sono: pdf e jpg. Non sono ammessi formati word ed excel.

	REGOLE DI COMPILAZIONE Misura attrazione e sostegno della propensione agli investimenti – Bando A	Pag. 6 di 6
---	--	---

Sezione Invio

- Una volta effettuato l'invio dalla procedura, l'iter è da ritenersi concluso. Il pdf della domanda NON dovrà essere inviato a Finpiemonte via PEC.

Firma digitale

Per firma digitale si intende una firma elettronica qualificata, secondo la definizione fornita all'art. 3 del Reg. (UE) 910/2014, che integra e sostituisce il d. lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale".

La firma digitale serve per la sottoscrizione dei documenti informatici, ossia consente di firmare digitalmente qualunque documento (file) informatico, ad esempio firmare una domanda o i documenti richiesti.

E' l'equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale.

La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un documento assicurandone la provenienza e garantendone l'inalterabilità dello stesso. -> Rif. normativo: art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Non è pertanto considerata firma digitale il Certificato di identificazione/autenticazione CNS (Carta Nazionale dei Servizi) che serve per assicurare l'accesso sicuro e l'identificazione certa nei servizi telematici.

La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è lo strumento che consente l'identificazione certa dell'utente (titolare del certificato) in rete per i servizi online e i siti web della Pubblica Amministrazione, come ad esempio i servizi consultabili sul sito dell'Agenzia Delle Entrate (fisconline/entratel), del Registro Imprese, INPS, ecc... -> Rif. normativo: art. 66 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Maggiori informazioni sulla definizione di "firma elettronica qualificata" di cui al Reg. (UE) 910/2014, sono disponibili al seguente link: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>

Si ricorda che la firma digitale dovrà essere riconoscibile con un sistema idoneo, altrimenti la domanda sarà considerata non ricevibile e l'intero progetto decadrà.

La firma digitale può essere ottenuta anche utilizzando lo SPID come sistema di riconoscimento. Tra i certificatori che hanno reso disponibile questa possibilità, sono attualmente attivi Infocert e Namirial. Quest'ultima fornisce anche la possibilità di acquistare una sola firma (firma usa e getta). I servizi prevedono l'accesso con credenziali SPID di livello 2, in questo modo il cittadino ha la possibilità di dimostrare con certezza la sua identità e ottenere la firma digitale. Per ulteriori informazioni, consultare il sito AgID.